REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITÀ' CHE SI INSEDIANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINNAI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, così come modificati dalla Legge Costituzione 18 ottobre 2001 n. 3, e prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446.

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore di imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi con la finalità di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio economico e produttivo del territorio, mediante fiscalità locale agevolata.

Le agevolazioni di cui al presente regolamento potranno essere concesse ad imprese che rientrino in almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1. Si costituiscano in data successiva all'approvazione del presente regolamento e stabiliscano la sede legale ed operativa nel Comune di Sinnai;
- 2. Pur già costituite aprano una nuova sede legale (secondaria, succursale) e/o operativa nel Comune di Sinnai in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- 3. Pur già costituite avviino investimenti produttivi, tecnologici e/o commerciali aggiuntivi, tali da incrementare il numero dei propri dipendenti.
- 4. Pur già costituite avviino investimenti produttivi, tecnologici e/o commerciali aggiuntivi nell'ambito del P.O.I.C. Comunale, anche senza incrementare il numero dei propri dipendenti;

Articolo 2 - Agevolazioni

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi fino ad un importo massimo annuo di € 3.000,00 (tremila/00) per i tre esercizi successivi all'inizio della nuova attività, all'avvio della nuova sede o all'attivazione dell'investimento accompagnato da nuova occupazione la cui quantificazione, secondo criteri specifici definiti annualmente dalla Giunta Comunale, sarà rapportata:

- alla sommatoria dei tributi comunali (IMU, TARSU/TIA, TOSAP, Imposta sulla pubblicità) dovuti e integralmente e regolarmente pagati con specifico riferimento ai valori delle imposte e tasse dovuti per gli immobili esclusivamente destinati a sede produttiva, artigianale e commerciale.
- alla creazione di autoimpiego (nuovi imprenditori) e/o alla creazione di nuova occupazione.

Qualora l'impresa non risulti soggetto passivo dell'I.M.U., potrà essere beneficiario indiretto della quota di agevolazione riferita a questo tributo il proprietario che affitti a canone agevolato rispetto al valore medio di mercato concordato tra le relative associazioni di categoria e le associazioni rappresentative della proprietà immobiliare, della durata almeno triennale, da notificare all'Amministrazione Comunale.

La quantificazione delle agevolazioni di cui al presente regolamento sarà determinata nella misura consentita dalle disponibilità in bilancio e potrà essere commisurata fino al totale dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati.

Le agevolazioni decorrono dal 1º gennaio dell'anno di approvazione in Consiglio del presente regolamento, e comunque successivamente all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel territorio comunale desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Cagliari.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Le agevolazioni di cui al presente regolamento potranno essere concesse ad imprese, costituite secondo le forme previste dal Codice Civile o da normative specifiche, che rientrino in almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1. Si costituiscano in data successiva all'approvazione del presente regolamento e stabiliscano la sede legale ed operativa nel Comune di Sinnai;
- 2. Pur già costituite aprano una nuova sede legale (secondaria, succursale) e/o operativa nel Comune di Sinnai in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- 3. Pur già costituite avviino investimenti produttivi, tecnologici e/o commerciali aggiuntivi, tali da incrementare il numero dei propri dipendenti.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese, in forma singola o associata, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

- 1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di Sinnai;
- 2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 3. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 4. Esercitano l'attività in un immobile di superficie convenzionale complessiva non superiore a metri quadrati 150 (centocinquanta). Per le attività svolte in immobili di superficie maggiore ma comunque non superiore ai 300 metri quadrati, l'agevolazione è ammessa esclusivamente per i primi 150 metri quadrati.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- 1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Sinnai e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.
- 2. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 5 - Iniziative ammissibili e settori di intervento

La Giunta Comunale definisce annualmente con proprio atto di indirizzo e nel rispetto del presente regolamento:

- le priorità di intervento riquardo alle tre fattispecie di beneficiari previste dall'art. 3;
- individua i settori di intervento privilegiando quelli che completano e integrano gli strumenti di pianificazione strategica di sviluppo del territorio;

- può definire specifiche aree del proprio territorio che possono essere prioritariamente considerate in termini di insediamento delle nuove attività imprenditoriali.

Articolo 6 - Procedure

A seguito degli indirizzi annualmente definiti dalla Giunta Comunale la struttura burocratica dell'ente incaricata dell'obiettivo ed assegnataria delle risorse nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) definirà specifico bando/avviso per regolamentare la presentazione delle istanze di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di cui all'articolo 2 riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Il bando conterrà i criteri e le modalità di valutazione delle istanze di partecipazione.

Articolo 7 - Ulteriori condizioni

I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del de minimis di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 8 - Revoche

Il Comune di Sinnai procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.

La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese conseguenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

La variazione dell'attività d'impresa, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune.